



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

Ruolo n. 686/15
Ct 2179/2015 - LP
Giudice: Dott. Roberto Pascarelli
Udienza: 24 Giugno 2015 - ore 13.30

TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

(ex art. 416 cod.proc.civile)

Nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. promosso da:

IADEMARCO MARIANTONIETTA - 4 - con l' avv.ti LO BUE – MICELI – GANCI
- SPONGA

CONTRO

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (c.f. 80185250588)
UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PARMA E
PIACENZA – SEDE DI PARMA(c.f.80008710347)
Presso **AVVOCATURA DELLO STATO** (c.f. 80068910373)

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA**, in
persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi
organi interni, **Ufficio IX-Ambito territoriale per la provincia di Parma e**
Piacenza – sede di Parma, con la difesa e rappresentanza in giudizio

Dirigente: Giovanni Desco



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

dell'Avvocatura di Stato, con domicilio legale presso gli Uffici di Bologna, via G. Reni n. 4 e per delega di quest'ultima, l'Ufficio IX ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma, rappresentato e difeso dal Dirigente, dott. Giovanni Desco (CF. DSCGNN75L13F257F) ai sensi dell'art. 417/bis c.p.c., domiciliato in Parma, viale Martiri della Libertà, 15, il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC csapr@postacert.istruzione.it e al n. di fax 0521 213204.

CON IL PRESENTE ATTO SI COSTITUISCONO LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE EVOCATE IN GIUDIZIO, COME SOPRA RAPPRESENTATE E DIFESE, PER ECCEPIRE QUANTO SEGUE IN LINEA DI

FATTO

La vicenda riguarda il ricorrente in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, titolo abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e di quelle di prima fascia di Istituto come disposto dalla Commissione Europea in data 31.01.2014.

Dirigente: Giovanni Desco

2



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza - Sede di Parma

DIRITTO

Preliminarmente si eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore Amministrativo, vertendosi di censure relative ai requisiti di accesso alle graduatorie ad esaurimento non riconducibili ad atti gestori tipici del potere datoriale secondo l'insegnamento giurisprudenziale finora prevalente sul punto (cfr .Cass. S.V. sent. N. 27991/13). In subordine, nelle denegate ipotesi in cui il Tribunale riconosca le propria giurisdizione si eccepisca la mancata notifica del ricorso ai soggetti da individuare come controinteressati.

Infatti è onere di parte ricorrente individuare i candidati inseriti nelle G.A.E., che in virtù del punteggio da attribuirsi in base al D.M. 235/2014, ricoprirebbe una posizione meno favorevole rispetto a quelle della ricorrente e provvedere in tal modo ad integrare il contraddittorio.

Carenza della situazione giuridicamente rilevante.

Inoltre il MIUR con circolare prot. n. 15457 del 20/05/2015 prevede quanto si riporta di seguito:

"Pervengono, da parte di diversi Uffici Scolastici Regionali, quesiti in relazione a richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento inoltrate da docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per effetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato

Dirigente: Giovanni Desco

3



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

con la recente ordinanza n. 1089 del 11 marzo 2015, nonché sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015.

La citata ultima sentenza infatti, nell'accogliere l'appello, ha disposto l'annullamento dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso agli originari ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

La suddetta pronuncia, così come chiarito anche dall'Avvocatura Generale di Stato, esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti. Viceversa, rispetto ai ricorrenti in primo grado che non abbiano impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7858 del 21 luglio 2014 quest'ultima deve ritenersi passata in giudicato.

In linea con tale orientamento, deve ritenersi che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti.

Diversamente, si ritiene che nelle graduatorie ad esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima

Dirigente: Giovanni Desco

4



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

situazione giuridica abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale.”

CONCLUSIONI

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,

Pregiudizialmente dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del
T.A.R.

NEL MERITO

Preliminarmente integrarsi il contraddittorio nei confronti dei
soggetti interessati.

Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”

Si produce:

- copia ricorso notificato;
- circolare ministeriale prot. 15457 del 20.05.2015.

Dirigente: Giovanni Desco

5



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

- Si dichiara che con il presente atto non vengono dispiagate domande riconvenzionali, né modifiche a domande già proposte., né chiamate a causa terzi.

Parma, 23 giugno 2015

IL DIRIGENTE
Giovanni Desco



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

Ruolo n. 688/15

Ct 2168/2015 - LP

Giudice: Dott. Roberto Pascarelli

Udienza: 24 Giugno 2015 - ore 13.30

TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

(ex art. 416 cod.proc.civile)

Nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. promosso da:

BONSIGNORE GRAZIA PIETRINA - 4 - con l'avv.ti LO BUE – MICELI – GANCI
- SPONGA

CONTRO

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (c.f. 80185250588)
UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PARMA E
PIACENZA – SEDE DI PARMA (c.f. 80008710347)
Presso **AVVOCATURA DELLO STATO** (c.f. 80068910373)

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA**, in
persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi
organi interni, **Ufficio IX-Ambito territoriale per la provincia di Parma e**
Piacenza – sede di Parma, con la difesa e rappresentanza in giudizio

Dirigente: Giovanni Desco

1



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

dell'Avvocatura di Stato, con domicilio legale presso gli Uffici di Bologna, via G. Reni n. 4 e per delega di quest'ultima, l'Ufficio IX ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma, rappresentato e difeso dal Dirigente, dott. Giovanni Desco (CF. DSCGNN75L13F257F) ai sensi dell'art. 417/bis c.p.c., domiciliato in Parma, viale Martiri della Libertà, 15, il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC csapr@postacert.istruzione.it e al n. di fax 0521 213204.

CON IL PRESENTE ATTO SI COSTITUISCONO LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE EVOCATE IN GIUDIZIO, COME SOPRA RAPPRESENTATE E DIFESE, PER ECCEPIRE QUANTO SEGUE IN LINEA DI

FATTO

La vicenda riguarda il ricorrente in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, titolo abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e di quelle di prima fascia di Istituto come disposto dalla Commissione Europea in data 31.01.2014.

Dirigente: Giovanni Desco

2



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza - Sede di Parma

DIRITTO

Preliminarmente si eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore Amministrativo, vertendosi di censure relative ai requisiti di accesso alle graduatorie ad esaurimento non riconducibili ad atti gestori tipici del potere datoriale secondo l'insegnamento giurisprudenziale finora prevalente sul punto (cfr. Cass. S.V. sent. N. 27991/13). In subordine, nelle denegate ipotesi in cui il Tribunale riconosca la propria giurisdizione si eccepisca la mancata notifica del ricorso ai soggetti da individuare come controinteressati.

Infatti è onere di parte ricorrente individuare i candidati inseriti nelle G.A.E., che in virtù del punteggio da attribuirsi in base al D.M. 235/2014, ricoprirebbe una posizione meno favorevole rispetto a quelle della ricorrente e provvedere in tal modo ad integrare il contraddittorio.

Carenza della situazione giuridicamente rilevante.

Inoltre il MIUR con circolare prot. n. 15457 del 20/05/2015 prevede quanto si riporta di seguito:

"Pervengono, da parte di diversi Uffici Scolastici Regionali, quesiti in relazione a richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento inoltrate da docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per effetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato

Dirigente: Giovanni Desco

3



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

con la recente ordinanza n. 1089 del 11 marzo 2015, nonché sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015.

La citata ultima sentenza infatti, nell'accogliere l'appello, ha disposto l'annullamento dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso agli originari ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

La suddetta pronuncia, così come chiarito anche dall'Avvocatura Generale di Stato, esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti. Viceversa, rispetto ai ricorrenti in primo grado che non abbiano impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7858 del 21 luglio 2014 quest'ultima deve ritenersi passata in giudicato.

In linea con tale orientamento, deve ritenersi che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti.

Diversamente, si ritiene che nelle graduatorie ad esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima

Dirigente: Giovanni Desco

4



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

situazione giuridica abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale.”

CONCLUSIONI

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,

Pregiudizialmente dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del
T.A.R.

NEL MERITO

Preliminarmente integrarsi il contraddittorio nei confronti dei
soggetti interessati.

Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”

Si produce:

- copia ricorso notificato;
- circolare ministeriale prot. 15457 del 20.05.2015.

Dirigente: Giovanni Desco

5



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

- Si dichiara che con il presente atto non vengono dispiagate domande riconvenzionali, né modifiche a domande già proposte, né chiamate a causa terzi.

Parma, 23 giugno 2015

IL DIRIGENTE
Giovanni Desco





*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

Ruolo n. 712/15
Ct 2185/2015 - LP
Giudice: Dott. Roberto Pascarelli
Udienza: 24 Giugno 2015 - ore 13.30

TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

(ex art. 416 cod.proc.civile)

Nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. promosso da:

FLAMMIA GIANNA - con l'avv.ti LO BUE – MICELI – GANCI - SPONGA

C O N T R O

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (c.f. 80185250588)
UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PARMA E
PIACENZA – SEDE DI PARMA (c.f. 80008710347)
Presso **AVVOCATURA DELLO STATO** (c.f. 80068910373)

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA**, in
persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi
organi interni, **Ufficio IX-Ambito territoriale per la provincia di Parma e**
Piacenza – sede di Parma, con la difesa e rappresentanza in giudizio

Dirigente: Giovanni Desco

1



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

dell'Avvocatura di Stato, con domicilio legale presso gli Uffici di Bologna, via G. Reni n. 4 e per delega di quest'ultima, l'Ufficio IX ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma, rappresentato e difeso dal Dirigente, dott. Giovanni Desco (CF. DSCGNN75L13F257F) ai sensi dell'art. 417/bis c.p.c., domiciliato in Parma, viale Martiri della Libertà, 15, il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC csapr@postacert.istruzione.it e al n. di fax 0521 213204.

CON IL PRESENTE ATTO SI COSTITUISCONO LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE EVOCATE IN GIUDIZIO, COME SOPRA RAPPRESENTATE E DIFESE, PER ECCEPIRE QUANTO SEGUE IN LINEA DI

FATTO

La vicenda riguarda il ricorrente in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, titolo abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e di quelle di prima fascia di Istituto come disposto dalla Commissione Europea in data 31.01.2014.

Dirigente: Giovanni Desco

2



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

DIRITTO

Preliminarmente si eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore Amministrativo, vertendosi di censure relative ai requisiti di accesso alle graduatorie ad esaurimento non riconducibili ad atti gestori tipici del potere datoriale secondo l'insegnamento giurisprudenziale finora prevalente sul punto (cfr .Cass. S.V. sent. N. 27991/13). In subordine, nelle denegate ipotesi in cui il Tribunale riconosca le propria giurisdizione si eccepisca la mancata notifica del ricorso ai soggetti da individuare come controinteressati.

Infatti è onere di parte ricorrente individuare i candidati inseriti nelle G.A.E., che in virtù del punteggio da attribuirsi in base al D.M. 235/2014, ricoprirebbe una posizione meno favorevole rispetto a quelle della ricorrente e provvedere in tal modo ad integrare il contraddittorio.

Carenza della situazione giuridicamente rilevante.

Inoltre il MIUR con circolare prot. n. 15457 del 20/05/2015 prevede quanto si riporta di seguito:

“Pervengono, da parte di diversi Uffici Scolastici Regionali, quesiti in relazione a richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento inoltrate da docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per effetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato

Dirigente: Giovanni Desco

3



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

con la recente ordinanza n. 1089 del 11 marzo 2015, nonché sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015.

La citata ultima sentenza infatti, nell'accogliere l'appello, ha disposto l'annullamento dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso agli originari ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

La suddetta pronuncia, così come chiarito anche dall'Avvocatura Generale di Stato, esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti. Viceversa, rispetto ai ricorrenti in primo grado che non abbiano impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7858 del 21 luglio 2014 quest'ultima deve ritenersi passata in giudicato.

In linea con tale orientamento, deve ritenersi che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti.

Diversamente, si ritiene che nelle graduatorie ad esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima

Dirigente: Giovanni Desco

4



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

situazione giuridica abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale.”

CONCLUSIONI

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,

Pregiudizialmente dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del
T.A.R.

NEL MERITO

Preliminarmente integrarsi il contraddittorio nei confronti dei
soggetti interessati.

Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”

Si produce:

- copia ricorso notificato;
- circolare ministeriale prot. 15457 del 20.05.2015.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Parma e Piacenza – Sede di Parma

- Si dichiara che con il presente atto non vengono dispiegate domande riconvenzionali, né modifiche a domande già proposte, né chiamate a causa terzi.

Parma, 23 giugno 2015

IL DIRIGENTE
Giovanni Desco

